



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Repubblica Italiana – Regione Siciliana

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI”**

Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)

Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858

e-mail: [clic83100x@istruzione.it](mailto:clic83100x@istruzione.it) – PEC: [clic83100x@pec.istruzione.it](mailto:clic83100x@pec.istruzione.it)

[www.icsdonmilanigela.edu.it](http://www.icsdonmilanigela.edu.it) - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68



***Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.***

A tutto il personale docente  
Al sito web- Coronavirus (D'Asaro)

Prot. N, 2170 del 04/03/2020

### **OGGETTO: Riammissione a scuola alunni assenti per malattia**

Il DPCM 01/03/2020 – Art. 4, comma 1.C testualmente recita:

“la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia ... e nelle scuole di ogni ordine e grado per **assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria** ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, **fino alla data del 15 marzo 2020**, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.

Si ricorda che l'obbligo di comunicare all'autorità competente (ufficiale sanitario o medico scolastico) che un proprio paziente è affetto da malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria (colera; febbre gialla; febbre ricorrente epidemica; febbri emorragiche virali - febbre di Lassa, Marburg, Ebola -; peste; poliomielite; tifo esantematico; botulismo; difterite; influenza con isolamento virale; rabbia; tetano; trichinosi) è in capo al pediatra, che, appunto con la notifica obbligatoria, attiva un meccanismo di controllo, ed eventualmente di quarantena, da parte dell'ASP competente per territorio.

Si configura pertanto una specifica responsabilità in capo al medico che, in base alla legge, è tenuto a notificare tutti i casi di malattie diffuse pericolose per la salute pubblica, e non certo al dirigente scolastico che, tra l'altro, non può essere al corrente della causa dell'assenza dello studente e deve attenersi a quanto dichiarato dai genitori.

**Pertanto, sino al 15 marzo e salvo ulteriori disposizioni, gli alunni assenti per un periodo compreso entro i 10 giorni, possono essere riammessi anche senza certificato medico.**

Resta inteso che dopo 10 giorni di assenza, la certificazione medica risulta indispensabile.

*La Dirigente Scolastica  
Ambra Rosa*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93)